



COMUNE DI TAORMINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 Ottobre 2021

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 61 del 20 novembre 2023

OGGETTO: Approvazione schema di transazione con l'Associazione Temporanea di Imprese, con mandataria HCE Costruzioni SpA – Autorizzazione alla sottoscrizione

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 11,30 e seguenti, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Presente da remoto	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X		
Dr.ssa Maria Di Nardo	Componente	X		
Dott.ssa Tania Giallongo	Componente	X		

Partecipa alla riunione la Dott. ssa Di Cara Antonella, nella qualità di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 - 9 novembre 2021 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott.ssa Tania Giallongo, Dott.ssa Maria Di Nardo e Dott. Lucio Catania;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il Comune di Taormina eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.

PREMESSO altresì che

- con contratto in data 28 dicembre 1989 rep. n. 945 e successivi atti aggiuntivi, il Comune di Taormina (nel prosieguo per brevità denominato anche solo “Comune”) ha affidato in appalto all’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra HCE Costruzioni S.p.A. (C.F. e P.IVA 13713301003), con sede legale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Pasquale Masiello, quale incorporante, con effetto dall’1 settembre 2020, della IMPREPAR Impregilo Partecipazioni S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e ICLA Costruzioni Generali S.p.A., Comil S.p.A. e Studi Progetti Costruzioni S.p.A. (nel prosieguo per brevità denominata anche solo “Associazione”) la realizzazione del collegamento viario in sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei; come da verbale in data 14 novembre 2005, i lavori appaltati sono stati ultimati il 7 giugno 2005; i lavori stessi sono quindi stati collaudati con Certificato di collaudo emesso il 22 febbraio 2013 e approvato con Determinazione dirigenziale n. 186 del 15 novembre 2013;
- in relazione all’appalto suddetto sono insorte tra le Parti plurime controversie, tra le quali le seguenti sono state poste a oggetto di giudizi tuttora pendenti:

B.1 Controversia relativa alla prima fase di esecuzione dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio arbitrale definito con lodo di diritto emesso all’unanimità il 21 ottobre 1997 (nel prosieguo per brevità denominato anche solo “Lodo”), che ha dichiarato dovuta dal Comune all’Associazione, a più titoli, la somma complessiva, aggiornata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dal Lodo stesso, di € 28.392.865,73, di cui € 9.523.928,80 per maggiori costi da ristorare all’Associazione, in dipendenza dell’anomalo andamento dei lavori imputato a responsabilità del Comune, per prolungato vincolo di macchinari, impianti ed attrezzature e per prolungato impegno del personale stipendiato di cantiere;

- (ii) giudizio di impugnazione per nullità del Lodo sub (i), promosso dal Comune nel giugno 1998 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 323/2003 pubblicata il 4 agosto 2003, che ha rigettato l'impugnazione, confermando per l'effetto il Lodo;
- (iii) giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza sub (ii), promosso dal Comune nell'aprile 2004 e definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 14574/2010 pubblicata il 16 giugno 2010, che ha accolto tre dei sette motivi di impugnazione proposti dal Comune, rinviando alla Corte d'Appello di Messina per la definizione nel merito delle residue correlative questioni;
- (iv) giudizio di rinvio a seguito della sentenza sub (iii), riassunto dal Comune nel giugno 2011 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 192/2018 pubblicata il 26 febbraio 2018, che ha rigettato i residui motivi di impugnazione del Lodo proposti dal Comune, nuovamente confermando per l'effetto il Lodo stesso;
- (v) giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza sub (iv), promosso dal Comune nel maggio 2018 e definito con ordinanza della Corte di Cassazione 392/2021 pubblicata il 13 gennaio 2021, che ha parzialmente accolto uno dei quattro motivi di impugnazione proposti dal Comune, rinviando alla Corte d'Appello di Messina per la definizione nel merito delle residue correlative questioni;
- (vi) giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza sub (v), riassunto dal Comune nell'aprile 2021 e tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, Sez. I Civile, con R.G. n. 279/2021 e udienza di precisazione delle conclusioni attualmente fissata al 13 novembre 2023;

B.2 Controversia relativa alla esecuzione del Lodo in via monitoria, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio monitorio proposto dall'Associazione nel luglio 2007 con ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Messina - Sezione distaccata di Taormina al fine di veder ingiunto al Comune il pagamento delle somme dichiarate dal Lodo dovute all'Associazione stessa, definito con decreto ingiuntivo n. 185/2007 emesso il 19 ottobre 2007 per l'importo complessivo, alla data del 30 giugno 2007, di € 24.592.459,41= oltre IVA ed interessi nella misura legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;



- (ii) giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sub (i), promosso dal Comune nel dicembre 2007 e definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 1597/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, che ha accolto l'opposizione e ha per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo;
- (iii) giudizio di appello per la riforma della sentenza sub (ii), promosso dall'Associazione nel febbraio 2020 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 411/2022 pubblicata il 21 giugno 2022, che ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata;
- (iv) giudizio per la cassazione della sentenza sub (iii), promosso dall'Associazione con ricorso depositato nel gennaio 2023 e attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione con RG. n. 686/2023, in attesa di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio per la decisione;

B.3 Controversia relativa all'ultima fase di esecuzione dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio di primo grado promosso dall'Associazione nel marzo 2004 e definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 2893/2017 pubblicata l'11 dicembre 2017, che in parziale accoglimento delle domande dell'Associazione ha condannato il Comune a corrisponderle, a più titoli, la somma complessiva, attualizzata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dalla sentenza stessa, di € 3.184.690,06;
- (ii) giudizio di appello per la riforma della sentenza sub (i) promosso dall'Associazione nel maggio 2018 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 862/2022 pubblicata il 29 dicembre 2022, che in parziale accoglimento dell'impugnazione principale dell'Associazione ha condannato il Comune a corrisponderle, a più titoli, l'ulteriore somma complessiva, in sorte capitale di € 7.590.506,87;

B.4 Controversia relativa agli esiti del collaudo dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio di primo grado proposto dall'Associazione nel gennaio 2014 e definito con sentenza del Tribunale delle imprese di Palermo n. 5000/2019 pubblicata il 14 novembre 2011, che all'esito del parziale accoglimento delle domande dell'Associazione e delle domande riconvenzionali del Comune, ha ritenuto insussistenti le pretese indennitarie del Comune condannando lo stesso a corrispondere all'Associazione, a più titoli, la somma complessiva,

attualizzata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dalla sentenza stessa, di € 306.760,73;

- (ii) giudizio di appello avverso la sentenza sub (i) promosso dal Comune nel giugno 2020 per la riforma dei capi della pronuncia a sé sfavorevoli e nel cui ambito l'Associazione ha chiesto, in via di impugnazione incidentale, l'annullamento delle condanne poste a proprio carico dalla sentenza stessa e la condanna del Comune al pagamento in proprio favore, a più titoli, dell'ulteriore somma complessiva, attualizzata al 30/06/2023 mediante applicazione degli accessori richiesti dall'Associazione stessa, di € 6.313.300,38; tale giudizio è tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo con R.G. n. 913/2020 e udienza di precisazione delle conclusioni attualmente fissata al 6 novembre 2024;

DATO ATTO che con nota prot. n. 15827 in data 6 giugno 2022 la Commissione ha trasmesso all'Amministrazione comunale la propria Deliberazione n. 14 del 6 giugno 2020, recante "*Proposta di adesione procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258*", comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, proposta cui il Comune ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 27 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che

- nell'ambito di tale procedura semplificata di liquidazione, l'Associazione ha presentato alla Commissione:
- in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.1, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza del Lodo e delle pronunce giurisdizionali menzionati nella medesima premessa, per l'importo totale di € 28.392.865,73;
- in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.3, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza della sentenza di primo grado di cui al punto (i) della medesima premessa, per l'importo totale di € 3.184.690,06;
- in data 20 febbraio 2023 e in relazione alla medesima controversia di cui alla precedente premessa B.3, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa



vantato in forza della sentenza di secondo grado di cui al punto (ii) della medesima premessa, per l'importo totale di € 12.569.025,12;

- in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.4, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza della sentenza di primo grado di cui al punto (i) della medesima premessa, per l'importo totale di € 306.760,73;
- in data 21 luglio 2023 e in relazione alla medesima controversia di cui alla precedente premessa B.4, invito ad adottare ogni misura atta a preservare il diritto dell'Associazione stessa all'integrale conseguimento dell'importo di € 6.313.300,38, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, da essa rivendicato nel pendente giudizio di appello di cui al punto (ii) della medesima premessa;

CONSIDERATO che alla data odierna, i seguenti crediti dell'Associazione hanno già formato oggetto di definizione transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, il cui pagamento è già intervenuto:

- (i) credito di cui alla precedente premessa B.3 punto (i), ammesso alla massa passiva per l'importo di € 3.184.865,44, come da preavviso di accoglimento della Commissione in data 10 ottobre 2022 Prot. n. 1266/2022, e oggetto di definizione transattiva al 60% per l'importo di € 1.910.919,26, come da proposta della Commissione in data 17/01/2023 prot. OSL n. 123 e relativa dichiarazione di accettazione dell'Associazione in data 01/02/2023 prot. HCE/U/23/003;
- (ii) credito di cui alla precedente premessa B.4, punto (i), ammesso alla massa passiva per l'importo di € 306.777,73, come da preavviso di accoglimento della Commissione in data 7 settembre 2022 Prot. n. 1146/2022, e oggetto di definizione transattiva al 60% per l'importo di € 184.066,64, come da proposta della Commissione in data 17/01/2023 prot. OSL n. 122 e relativa dichiarazione di accettazione dell'Associazione in data 01/02/2023 prot. HCE/U/23/002.

RILEVATO che in ordine al credito dell'Associazione di cui alla precedente premessa B.1:

- (i) con preavviso di accoglimento parziale in data 14 dicembre 2022 prot. n. 1617, la Commissione ha comunicato all'Associazione che il credito stesso era stato ammesso alla massa passiva per

la somma di € 18.822.981,29, come da motivazione risultante dalla ivi allegata “*relazione dettagliata responsabile area*”;

- (ii) con nota in data 6 aprile 2023 prot. OSL n. 722, la Commissione ha formulato all’Associazione proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’importo di € 11.293.788,77, specificato pari al 60% del suddetto ammontare ammesso di € 18.822.981,29;
- (iii) con nota in data 17 aprile 2023 Prot. HCE/U/23/00016, l’Associazione ha dichiarato di accettare la suddetta proposta transattiva, specificando che la propria accettazione era relativa soltanto al proprio credito per la detta somma di € 18.822.981,29 passata in giudicato;
- (iv) alla data odierna, la somma di € 11.293.788,77, di cui al precedente punto (ii), non è stata erogata all’Associazione, essendo insorte tra le Parti divergenze in ordine agli effetti dell’accettazione della proposta transattiva come sub (iii) formulata dall’Associazione, esternate con nota della Commissione in data 10 maggio 2023 prot. OSL n. 930, con nota dell’Associazione in data 22 maggio 2023 prot. HCE/U/23/00023, con nota della Commissione in data 26 maggio 2023 prot. OSL n. 115 e con nota dell’Associazione in data 8 giugno 2023 prot. HCE/U/23/00026;

PRESO ATTO che l’istanza di ammissione alla massa passiva di cui alla precedente premessa F.3 e l’invito dell’Associazione di cui alla precedente premessa F.5 non sono stati a oggi specificamente riscontrati dalla Commissione;

L. con nota in data 23 settembre 2023 prot. HCE/U/23/00040 l’Associazione – premesso di aver già incassato in via transattiva le somme qui indicate nella premessa G., per un totale di € 2.094.985,90 - si è nei confronti della Commissione dichiarata disponibile ad accettare in via transattiva, a definitivo saldo e stralcio di ogni altro credito e/o pretesa da essa vantati nei confronti del Comune di Taormina in relazione all’appalto di cui alla premessa A., il pagamento in via transattiva – in aggiunta a quanto come sopra già incassato - della ulteriore somma forfettaria e omnicomprensiva di € 26.319.007,34, di cui € 330.569,09 per IVA;

M. con nota in data 16 ottobre 2023 prot. OSL n. 1532 la Commissione, a riscontro della suddetta nota dell’Associazione, ha formulato una controproposta transattiva di € 23.500.000,00, comprensivi degli importi già pagati come indicato nella premessa G, e pertanto per l’ulteriore importo di (€ 23.500.000,00 - € 2.094.985,90 =) € 21.405.014,10, precisando che la transazione

complessiva così proposta, ove accettata, si sarebbe dovuta far constare con apposito atto in termini unitari, definitivi e tombali di tutte le pretese dell'Associazione nascenti dal rapporto negoziale di cui alla premessa A., comprese anche le pretese dell'Associazione non ancora formalmente avanzate;

PRESO ATTO, altresì, che con nota in data 19 ottobre 2023 prot. HCE/U/23/00044, l'Associazione ha dichiarato di accettare la controproposta transattiva di cui alla precedente premessa N., precisando che sulla relativa somma di € 21.405.014,10 dovrà essere corrisposta dal Comune *in split payment* l'IVA di legge per l'importo di € 263.635,61 e che l'imposta di registro relativa alla transazione, se e per quanto dovuta, dovrà essere assolta in parti uguali dai transigenti;

RILEVATO che le Parti hanno manifestato la volontà di definire l'accordo transattivo tra le stesse come sopra intervenuto, precisando nello schema di articolato che si allega le condizioni alle quali esse hanno inteso definire e tacitare sia le pretese dell'Associazione di cui alla precedente premessa, sia e comunque ogni altra pretesa in qualsiasi sede avanzata e da avanzare dall'Associazione nei confronti del Comune e dal Comune nei confronti dell'Associazione in relazione all'appalto di cui alla precedente premessa A., nonché porre conseguentemente e definitivamente fine alle controversie tutte di cui alla precedente premessa B. e comporre tutte le divergenze tra le parti.

RILEVATO altresì che l'Organismo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 7, è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relativi a debiti rientranti nella propria competenza;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di transazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Presidente dell'Organismo Straordinario di Liquidazione alla sua sottoscrizione;

La presente deliberazione, dichiarata ex lege immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Disporre altresì l'inoltro della presente deliberazione:

- Al Sindaco;
- Segretario Generale
- Dirigenti delle Aree
- Servizio informatico per la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione e all'albo Pretorio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Di Cara Antonella)

Antonella Di Cara

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania

Lucio Catania

Dott.ssa Maria Di Nardo

Maria Di Nardo

Dott.ssa Tania Giallongo

Tania Giallongo

PROPOSTA DI ACCORDO TRANSATTIVO

l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Taormina, nominato con D.P.R. del 25 ottobre 2021 in persona del proprio Presidente dottore Lucio Catania, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta determina del _____;

propone a

HCE Costruzioni S.p.A. (C.F. e P.IVA 13713301003), con sede legale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Pasquale Masiello, quale incorporante, con effetto dall'1 settembre 2020, della IMPREPAR Impregilo Partecipazioni S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e ICLA Costruzioni Generali S.p.A., Comil S.p.A. e Studi Progetti Costruzioni S.p.A. che dichiara di avere pieno titolo e potere di sottoscrizione del presente atto anche sulla base dell'atto di mandato a suo tempo rogato dal Notaio Marco Giuliani di Roma del 16 gennaio 1989 numero 8161 di repertorio e 1231 di raccolta che alla presente si allega.

LE PARTI PREMETTONO CHE

A. con contratto in data 28 dicembre 1989 rep. n. 945 e successivi atti aggiuntivi, il Comune di Taormina (nel prosieguo per brevità denominato anche solo "Comune") ha affidato in appalto all'Associazione Temporanea di Imprese in epigrafe (nel prosieguo per brevità denominata anche solo "Associazione") la realizzazione del collegamento viario in sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei; come da verbale in data 14 novembre 2005, i lavori appaltati sono stati ultimati il 7 giugno 2005; i lavori stessi sono quindi stati collaudati con Certificato di collaudo emesso il 22 febbraio 2013 e approvato con Determinazione dirigenziale n. 186 del 15 novembre 2013;

B. in relazione all'appalto suddetto sono insorte tra le Parti plurime controversie, tra le quali le seguenti sono state poste a oggetto di giudizi tuttora pendenti:

B.1 Controversia relativa alla prima fase di esecuzione dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

(i) giudizio arbitrale definito con lodo di diritto emesso all'unanimità il 21 ottobre 1997 (nel prosieguo per brevità denominato anche solo "Lodo"), che ha dichiarato dovuta dal Comune

all'Associazione, a più titoli, la somma complessiva, attualizzata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dal Lodo stesso, di € 28.392.865,73, di cui € 9.523.928,80 per maggiori costi da ristorare all'Associazione, in dipendenza dell'anomalo andamento dei lavori imputato a responsabilità del Comune, per prolungato vincolo di macchinari, impianti ed attrezzature e per prolungato impegno del personale stipendiato di cantiere;

- (ii) giudizio di impugnazione per nullità del Lodo sub (i), promosso dal Comune nel giugno 1998 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 323/2003 pubblicata il 4 agosto 2003, che ha rigettato l'impugnazione, confermando per l'effetto il Lodo;
- (iii) giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza sub (ii), promosso dal Comune nell'aprile 2004 e definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 14574/2010 pubblicata il 16 giugno 2010, che ha accolto tre dei sette motivi di impugnazione proposti dal Comune, rinviando alla Corte d'Appello di Messina per la definizione nel merito delle residue correlative questioni;
- (iv) giudizio di rinvio a seguito della sentenza sub (iii), riassunto dal Comune nel giugno 2011 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 192/2018 pubblicata il 26 febbraio 2018, che ha rigettato i residui motivi di impugnazione del Lodo proposti dal Comune, nuovamente confermando per l'effetto il Lodo stesso;
- (v) giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza sub (iv), promosso dal Comune nel maggio 2018 e definito con ordinanza della Corte di Cassazione 392/2021 pubblicata il 13 gennaio 2021, che ha parzialmente accolto uno dei quattro motivi di impugnazione proposti dal Comune, rinviando alla Corte d'Appello di Messina per la definizione nel merito delle residue correlative questioni;
- (vi) giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza sub (v), riassunto dal Comune nell'aprile 2021 e tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, Sez. I Civile, con R.G. n. 279/2021 e udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 13 novembre 2023, in vista della quale le Parti hanno concordemente depositato richiesta di rinvio al fine di consentire il perfezionamento del presente accordo transattivo;

B.2 Controversia relativa alla esecuzione del Lodo in via monitoria, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio monitorio proposto dall'Associazione nel luglio 2007 con ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Tribunale di Messina - Sezione distaccata di Taormina al fine di veder ingiunto al Comune il pagamento delle somme dichiarate dal Lodo dovute all'Associazione stessa, definito con decreto ingiuntivo n. 185/2007 emesso il 19 ottobre 2007 per l'importo complessivo, alla data del 30 giugno 2007, di € 24.592.459,41 oltre IVA ed interessi nella misura legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- (ii) giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sub (i), promosso dal Comune nel dicembre 2007 e definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 1597/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, che ha accolto l'opposizione e ha per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo;
- (iii) giudizio di appello per la riforma della sentenza sub (ii), promosso dall'Associazione nel febbraio 2020 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 411/2022 pubblicata il 21 giugno 2022, che ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata;
- (iv) giudizio per la cassazione della sentenza sub (iii), promosso dall'Associazione con ricorso depositato nel gennaio 2023 e attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione con RG. n. 686/2023, in attesa di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio per la decisione;

B.3 Controversia relativa all'ultima fase di esecuzione dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio di primo grado promosso dall'Associazione nel marzo 2004 e definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 2893/2017 pubblicata l'11 dicembre 2017, che in parziale accoglimento delle domande dell'Associazione ha condannato il Comune a corrisponderle, a più titoli, la somma complessiva, attualizzata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dalla sentenza stessa, di € 3.184.690,06;
- (ii) giudizio di appello per la riforma della sentenza sub (i) promosso dall'Associazione nel maggio 2018 e definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 862/2022 pubblicata il 29 dicembre 2022, che in parziale accoglimento dell'impugnazione principale dell'Associazione ha condannato il Comune a corrisponderle, a più titoli, l'ulteriore somma complessiva, in sorte capitale di € 7.590.506,87;

B.4 Controversia relativa agli esiti del collaudo dei lavori appaltati, a oggi sviluppatasi attraverso i seguenti gradi di giudizio:

- (i) giudizio di primo grado proposto dall'Associazione nel gennaio 2014 e definito con sentenza del Tribunale delle imprese di Palermo n. 5000/2019 pubblicata il 14 novembre 2011, che all'esito del parziale accoglimento delle domande dell'Associazione e delle domande riconvenzionali del Comune ha condannato lo stesso a corrispondere all'Associazione, a più titoli, la somma complessiva, attualizzata al 31/12/2020 mediante applicazione degli accessori riconosciuti dalla sentenza stessa, di € 306.760,73;
- (ii) giudizio di appello avverso la sentenza sub (i) promosso dal Comune nel giugno 2020 per la riforma dei capi della pronuncia a sé sfavorevoli e nel cui ambito l'Associazione ha chiesto, in via di impugnazione incidentale, l'annullamento delle condanne poste a proprio carico dalla sentenza stessa e la condanna del Comune al pagamento in proprio favore, a più titoli, dell'ulteriore somma complessiva, attualizzata al 30/06/2023 mediante applicazione degli accessori richiesti dall'Associazione stessa, di € 6.313.300,38; tale giudizio è tuttora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo con R.G. n. 913/2020 e udienza di precisazione delle conclusioni attualmente fissata al 6 novembre 2024;

C. il Comune di Taormina, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e ss. del D.lgs. n. 267/2000;

D. con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune (in appresso per brevità denominato anche solo "Commissione"), regolarmente insediatosi presso il Comune stesso in data 11 novembre 2021 e avente competenza - ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con L. n. 140/2004 - relativamente ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020, ivi compresi i correlati debiti *"pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo"* D.lgs. n. 267/2000;

E. con nota prot. n. 15827 in data 6 giugno 2022 la Commissione ha trasmesso all'Amministrazione comunale la propria Deliberazione n. 14 del 6 giugno 2020, recante "*Proposta di adesione procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258*", comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, proposta cui il Comune ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 27 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge;

F. nell'ambito di tale procedura semplificata di liquidazione, l'Associazione ha presentato alla Commissione:

F.1 in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.1, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza del Lodo e delle pronunce giurisdizionali menzionati nella medesima premessa, per l'importo totale di € 28.392.865,73;

F.2 in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.3, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza della sentenza di primo grado di cui al punto (i) della medesima premessa, per l'importo totale di € 3.184.690,06;

F.3 in data 20 febbraio 2023 e in relazione alla medesima controversia di cui alla precedente premessa B.3, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza della sentenza di secondo grado di cui al punto (ii) della medesima premessa, per l'importo totale di € 12.569.025,12;

F.4 in data 19 gennaio 2022 e in relazione alla controversia di cui alla precedente premessa B.4, istanza di ammissione alla massa passiva del credito dall'Associazione stessa vantato in forza della sentenza di primo grado di cui al punto (i) della medesima premessa, per l'importo totale di € 306.760,73;

F.5 in data 21 luglio 2023 e in relazione alla medesima controversia di cui alla precedente premessa B.4, invito ad adottare ogni misura atta a preservare il diritto dell'Associazione stessa all'integrale conseguimento dell'importo di € 6.313.300,38, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, da essa rivendicato nel pendente giudizio di appello di cui al punto (ii) della medesima premessa;

G. alla data odierna, i seguenti crediti dell'Associazione hanno già formato oggetto di definizione transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, il cui pagamento è già intervenuto:

- (i)** credito di cui alla precedente premessa B.3 punto (i), ammesso alla massa passiva per l'importo di € 3.184.865,44, come da preavviso di accoglimento della Commissione in data 10 ottobre 2022 Prot. n. 1266/2022, e oggetto di definizione transattiva al 60% per l'importo di € 1.910.919,26, come da proposta della Commissione in data 17/01/2023 prot. OSL n. 123 e relativa dichiarazione di accettazione dell'Associazione in data 01/02/2023 prot. HCE/U/23/003;
- (ii)** credito di cui alla precedente premessa B.4, punto (i), ammesso alla massa passiva per l'importo di € 306.777,73, come da preavviso di accoglimento della Commissione in data 7 settembre 2022 Prot. n. 1146/2022, e oggetto di definizione transattiva al 60% per l'importo di € 184.066,64, come da proposta della Commissione in data 17/01/2023 prot. OSL n. 122 e relativa dichiarazione di accettazione dell'Associazione in data 01/02/2023 prot. HCE/U/23/002.

H. in ordine al credito dell'Associazione di cui alla precedente premessa B.1:

- (i)** con preavviso di accoglimento parziale in data 14 dicembre 2022 prot. n. 1617, la Commissione ha comunicato all'Associazione che il credito stesso era stato ammesso alla massa passiva per la somma di € 18.822.981,29, come da motivazione risultante dalla ivi allegata "*relazione dettagliata responsabile area*";
- (ii)** con nota in data 6 aprile 2023 prot. OSL n. 722, la Commissione ha formulato all'Associazione proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'importo di € 11.293.788,77, specificato pari al 60% del suddetto ammontare ammesso di € 18.822.981,29;
- (iii)** con nota in data 17 aprile 2023 Prot. HCE/U/23/00016, l'Associazione ha dichiarato di accettare la suddetta proposta transattiva, specificando che la propria accettazione era relativa soltanto al proprio credito per la detta somma di € 18.822.981,29 passata in giudicato;
- (iv)** alla data odierna, la somma di € 11.293.788,77, di cui al precedente punto (ii), non è stata erogata all'Associazione, essendo insorte tra le Parti divergenze in ordine agli effetti dell'accettazione della proposta transattiva come sub (iii) formulata dall'Associazione, esternate con nota della Commissione in data 10 maggio 2023 prot. OSL n. 930, con nota dell'Associazione in data 22 maggio 2023 prot. HCE/U/23/00023, con nota della Commissione

in data 26 maggio 2023 prot. OSL n. 115 e con nota dell'Associazione in data 8 giugno 2023 prot. HCE/U/23/00026;

I. l'istanza di ammissione alla massa passiva di cui alla precedente premessa F.3 e l'invito dell'Associazione di cui alla precedente premessa F.5 non sono stati a oggi specificamente riscontrati dalla Commissione;

L. con nota in data 23 settembre 2023 prot. HCE/U/23/00040 l'Associazione – premesso di aver già incassato in via transattiva le somme qui indicate nella premessa G., per un totale di € 2.094.985,90 - si è nei confronti della Commissione dichiarata disponibile ad accettare in via transattiva, a definitivo saldo e stralcio di ogni altro credito e/o pretesa da essa vantati nei confronti del Comune di Taormina in relazione all'appalto di cui alla premessa A., il pagamento in via transattiva – in aggiunta a quanto come sopra già incassato - della ulteriore somma forfettaria e omnicomprensiva di € 26.319.007,34, di cui € 330.569,09 per IVA;

M. con nota in data 16 ottobre 2023 prot. OSL n. 1532 la Commissione, a riscontro della suddetta nota dell'Associazione, ha formulato una controproposta transattiva di € 23.500.000,00, comprensivi degli importi già pagati come indicato nella premessa G, e pertanto per l'ulteriore importo di (€ 23.500.000,00 - € 2.094.985,90 =) € 21.405.014,10, precisando che la transazione complessiva così proposta, ove accettata, si sarebbe dovuta far constare con apposito atto in termini unitari, definitivi e tombali di tutte le pretese dell'Associazione nascenti dal rapporto negoziale di cui alla premessa A., comprese anche le pretese dell'Associazione non ancora formalmente avanzate;

N. con nota in data 19 ottobre 2023 prot. HCE/U/23/00044, l'Associazione ha dichiarato di accettare la controproposta transattiva di cui alla precedente premessa M., precisando che sulla relativa somma di € 21.405.014,10 dovrà essere corrisposta dal Comune *in split payment* l'IVA di legge per l'importo di € 263.635,61 e che l'imposta di registro relativa alla transazione, se e per quanto dovuta, dovrà essere assolta in parti uguali dai transigenti;

O. con la presente le Parti intendono pertanto dare atto dell'accordo transattivo tra le stesse come sopra intervenuto, precisando nell'articolato che segue le condizioni alle quali esse hanno inteso definire e tacitare sia le pretese dell'Associazione di cui alla precedente premessa, sia e comunque ogni altra pretesa in qualsiasi sede avanzata e da avanzare dall'Associazione nei confronti del Comune e dal Comune nei confronti dell'Associazione in relazione all'appalto di cui alla precedente

premessa A., nonché porre conseguentemente e definitivamente fine alle controversie tutte di cui alla precedente premessa B. e comporre tutte le divergenze tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

In attuazione delle volontà delle parti così come manifestate ai punti L, M e O delle superiori premesse avendo complessivamente e transattivamente valutato ogni proprio interesse anche futuro e quindi a definitivo saldo, stralcio, e tacitazione delle reciproche pretese avanzate e da avanzare derivanti a qualunque titolo anche risarcitorio dell'intero rapporto d'appalto descritte nelle premesse medesime nonché allo scopo di porre transattivamente fine alle relative controversie e divergenze pur senza riconoscimento alcuno delle opposte ragioni, le Parti - ferme le già intervenute transazioni di cui alla precedente premessa G. - convengono di transigere tutte le pretese stesse mediante il pagamento forfettario da parte dell'Organismo Straordinario di liquidazione del Comune all'Associazione della somma forfettaria e onnicomprensiva di € 21.405.014,10 (Euro ventunomilioniquattrocentocinquemilaquattordici/10) - di cui: a) € 2.451.078,84 per corrispettivi, b) € 84.216,92 per rimborso spese e c) € 18.869.718,35 per risarcimento danni e interessi moratori (esclusi da IVA ai sensi dell'art.15 DPR 633/72) - oltre IVA di legge in *split payment* sulle voci a) e b) per complessivi € 263.635,60 (Euro duecentosessantatremilaseicentotrentacinque/60).

Articolo 3

La somma forfettaria e onnicomprensiva di € 21.405.014,10, di cui al precedente articolo 2, sarà corrisposta in unica soluzione dall'Organismo Straordinario di liquidazione del Comune all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento del presente accordo.

Il suddetto termine di 30 (trenta) giorni discende direttamente dalle disposizioni di legge che regolano l'attività dell'Organismo Straordinario di liquidazione.

Articolo 4

Effettuato l'integrale pagamento della somma forfettaria e onnicomprensiva di € 21.405.014,10, di cui al precedente articolo 2, null'altro rimane da avere e da pretendere l'una dall'altra delle parti, per nessuna ragione e/o titolo, in relazione all'appalto di cui alla premessa A.

A tal proposito l'Associazione precisa che col suddetto pagamento forfettario di € 21.405.014,10 si intende estinto, assieme ad ogni propria pretesa a qualunque titolo derivante dall'intero rapporto d'appalto in questione, anche quanto inerente agli interessi a qualunque titolo maturati e maturandi su tutti i crediti e diritti anche risarcitori dell'Associazione medesima pretesi o pretendibili nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione all'intero svolgimento del rapporto di appalto in oggetto dal momento iniziale e fino al soddisfo (ivi compresi espressamente quegli interessi maturati o maturandi successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino al soddisfo).

Articolo 5

- Effettuato l'integrale pagamento della somma forfettaria e onnicomprensiva di € 21.405.014,10, di cui al precedente articolo 2:
- il giudizio di rinvio di cui alla premessa B.1, punto (vi), e il giudizio di appello di cui alla premessa B.4, punto (ii), verranno abbandonati ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ai fini della loro cancellazione dal ruolo e successiva estinzione; le spese legali relative ai giudizi stessi si riterranno integralmente compensate e ciascuna Parte processuale provvederà al pagamento dei rispettivi difensori. Le parti processuali costituite in giudizio provvederanno al pagamento dei rispettivi difensori;
- avrà effetto la rinuncia di entrambe le Parti a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello di cui alla premessa B.3, punto (ii);
- l'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 390 c.p.c., rinuncerà al ricorso introduttivo del giudizio di cassazione di cui alla premessa B.2, punto (iv), e il Comune aderirà a tale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 391, comma 4, c.p.c., fermo restando che la sentenza o l'ordinanza che avesse nelle more a definire il giudizio stesso non sarà ad alcun fine fatta valere da alcuna Parte nei confronti dell'altra.

Articolo 6

Nei confronti degli Istituti rispettivamente garanti, il presente accordo transattivo vale come formale dichiarazione liberatoria del Comune di Taormina ai fini del totale e definitivo svincolo di tutte e di ciascuna delle garanzie a qualsiasi titolo prestate, in relazione all'appalto di cui alla premessa A, dalle Imprese componenti l'Associazione o dalla TAORMINA S.c. a r.l. tra le medesime costituita per

l'esecuzione dei lavori assunti in appalto; l'elenco di tali garanzie, sottoscritto dalle Parti, si unisce al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno sopportate integralmente dalla Parte che, con il suo comportamento, avrà determinato la necessità di registrarlo. Le Parti assolveranno in ragione di metà per ciascuna l'imposta di registro che dovesse essere in qualsiasi tempo legittimamente richiesta dai competenti Uffici in relazione a qualsiasi provvedimento giudiziale o atto tra le medesime intervenuto o che dovesse intervenire in relazione all'appalto di cui alla premessa A..

Articolo 8

Per rinuncia alla solidarietà professionale *ex art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense n. 247/2012*, la presente è sottoscritta anche dagli avvocati che negli ultimi tre anni hanno rappresentato e difeso ciascuna delle Parti nei giudizi di cui alla premessa B. e che le hanno assistite per la definizione della presente transazione.

Articolo 9

HCE Costruzioni S.p.A. dichiara e conferma, assumendosi in proposito ogni responsabilità che – in dipendenza degli atti societari sino ad oggi compiuti dalla COGEFAR Costruzioni Generali S.p.A. quale originaria mandataria dell'Associazione di Imprese giusta mandato in Notaio Marco Giuliani di Roma del 16 gennaio 1989 numero 8161 di repertorio e 1231 di raccolta, nonché successivamente da tutti gli altri enti societari titolari della sopradetta posizione di mandataria sino ad oggi – la stessa nella persona del suo attuale legale rappresentante Ingegnere Pasquale Masiello, è attualmente e pienamente titolare dei poteri di rappresentanza dell'Associazione di imprese come sopra costituita in Notaio Marco Giuliani e delle imprese sue componenti, ivi compresi i poteri di sottoscrizione dell'odierno atto transattivo, nonché delle facoltà di riscossione e quietanza per conto di qualunque parte che per qualsivoglia causale sia titolare dei diritti oggetto di transazione e dell'incasso delle somme nel presente atto previste.

Ricevuto il pagamento della somma transattiva di cui al precedente articolo 2, la HCE Costruzioni S.p.A. resta obbligata in proprio a manlevare e tenere completamente indenne il Comune da ogni pretesa che gli dovesse essere in qualsiasi sede e tempo avanzata, in relazione all'appalto di cui in

premesse, dalle altre Imprese componenti l'Associazione, nonché da qualunque altro soggetto il quale assuma di essere titolare per qualsivoglia ragione o causale dei diritti oggetto della transazione medesima provvedendo direttamente ad accertarsi che le somme riscosse vengano utilizzate per l'estinzione d'ogni eventuale ragione o causale di pretesa da terze parti. In ogni caso il Comune dovrà per iscritto darne comunicazione tempestiva, non oltre trenta giorni dal ricevimento e/o conoscenza della succitata pretesa, ad HCE Costruzioni S.p.A., al fine di consentirle ogni più ampia e opportuna difesa, a propria cura e spese, in qualsiasi sede e tempo.

Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taormina

Dottore Lucio Catania

Per accettazione :

HCE Costruzioni S.p.A.

Ing. Pasquale Masiello

Per la rinuncia alla solidarietà professionale

(COMUNE)

Prof. Avv. Giovanni Giacobbe

Avv. Andrea Scuderi

(ASSOCIAZIONE)

Avv. Giuseppe Giuffré

Prof. Avv. Bruno Capponi

Avv. Emanuele Ruggeri

Avv. Domenico Di Falco

Avv. Carmelo Briguglio

Avv. Gianluigi Mangione